

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-757 del 16/02/2021
Oggetto	Società VETRORESINA SPA in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-244 del 22/04/2019 adottata da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-764 del 16/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 28694/2020/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **VETRORESINA SPA** con sede legale nel Comune di Masi Torello Via Portuense 10 – Masi San Giacomo – C.F. 00814320388 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore Via Bertolina 4/a - Quartiere - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 26099 e 26115 del 02/11/2020 e del 11/01/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA**, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-244 del 22/04/2019 adottata da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 02/11/2020, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 06/11/2020 il n. PG/2020/160771 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 02/11/2020 dalla Società **VETRORESINA SPA** dal Sig. Simone Colombarini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Masi Torello Via Portuense 10 – Masi San Giacomo – C.F. 00814320388 - ed impianto nel Comune di Portiomaggiore Via Bertolina 4/a – Quartiere - per l'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA**, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-244 del 22/04/2019 adottata da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera, autorizzate con l'AUA su citata, e più precisamente:
  - la Società in oggetto intende sostituire le modalità operative di distribuzione del gelcoat e della resina, attualmente effettuate manualmente, con un nuovo sistema automatizzato, per cui verranno eliminate le attuali emissioni autorizzate **E1, E2, E3 ed E4**, (l'emissione **E5** è stata dismessa nell'anno 2019) e installate le nuove emissioni **E6 ed E7** provenienti dalle lavorazioni delle lastre in vetroresina ed **E8** proveniente dal locale lavaggio; saranno installate inoltre le nuove emissioni **E9, E10, E11, E12 ed E13** provenienti da caldaie ed impianti di riscaldamento.

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95
- Visti, altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2019-244 del 22/04/2019 adottato da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - eliminazione delle emissioni **E1, E2, E3 ed E4**;
  - installazione delle nuove emissioni **E6, E7 ed E8**;
  - installazione nuove emissioni **E9, E10, E11, E12 ed E13** provenienti da caldaie ed impianti di riscaldamento
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2019-244 del 22/04/2019 adottato da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019 ;
- vista la dichiarazione di invarianza per quanto riguarda gli scarichi idrici e l'impatto acustico;
- vista la Relazione Tecnica con richiesta di integrazioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/171412 del 25/11/2020 relativa alle emissioni in atmosfera;
- vista la richiesta di integrazioni di Arpae-SAC Ferrara PG/2020/174375 del 01/12/2020;
- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunte al PG di Arpae in data 23/12/2020 con il n. PG/2020/187304;
- Visto il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera e la contestuale presa d'atto dell'invarianza degli scarichi idrici e dell'impatto

acustico, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota assunta al PG di Arpae in data 21/01/2021 con il n PG/2021/9498;

- vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/16741 del 02/02/2021 relativa alle emissioni in atmosfera;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **VETRORESINA SPA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Masi Torello Via Portuense 10 – Masi San Giacomo – C.F. 00814320388 - ed impianto nel Comune di Portiomaggiore Via Bertolina 4/a – Quartiere - per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera **S** sulla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"** - Tavola "Schemi Fognature e raccolta acque meteoriche";
2. Il Legale Rappresentante della ditta **VETRORESINA SPA** deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003;
3. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"** – Tavola "Schemi Fognature e raccolta acque meteoriche";
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso;
5. Si rammenta che per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;

6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigge comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
11. A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;
12. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
13. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;
14. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte terza del D. Lgs. 152/06;
15. La presente autorizzazione può essere modificata, sospesa e revocata in qualsiasi momento, in particolare a causa di sopravvenienti disposizioni legislative o per l'inosservanza delle presenti prescrizioni.

## A) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. Le emissioni **autorizzate** sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominate **E6, E7 ed E8**
2. le emissioni **autorizzate** sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E6</b> lavorazione lastre in vetroresina (nuova)	<b>E7</b> lavorazione lastre in vetroresina (nuova)	<b>E8</b> locale lavaggio (nuova)
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	70.000	70.000	10.000
Durata (ore/giorno)	18	18	18
Altezza minima (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV	100	100	100
Stirene	50	50	--
Sistema di abbattimento	Impiego di additivi chimici e film plastici	Impiego di additivi chimici e film plastici	Impiego di additivi chimici e film plastici

3. la determinazione dei COV è da intendersi come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti;
4. la Società dovrà eseguire autocontrolli **alle emissioni E6, E7 ed E8** con **frequenza annuale**;
5. le emissioni **E9** ed e **E10** derivanti da generatori di aria calda alimentati a metano della potenzialità di 345 kWt ciascuna per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e non ricadono nell'ambito autorizzatorio;
6. per quanto riguarda le emissioni **E11, E12 ed E13**, derivanti rispettivamente da una caldaia alimentata a metano della potenzialità di 174 kWt per il riscaldamento dei banchi di lavoro e da due caldaie alimentate a metano della potenzialità di 33,8 kWt per il riscaldamento del deposito resine, pur rientrando tra gli impianti e attività in deroga (art. 272 co.1) del punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 1.3 della Parte III dell'Allegato I della Parte V dello stesso Decreto, è previsto un limite per gli ossidi di azoto pari a 350 mg/Nm<sup>3</sup> riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
7. per quanto riguarda le nuove emissioni **E6, E7 ed E8**:
  - 7.a. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E6, E7 ed**



**E8**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all' **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

7.b. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni **E6**, **E7 ed E8** devono essere messe a regime;

7.c. dalla data di messa a regime delle nuove emissioni **E6**, **E7 ed E8**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all' **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae entro 24 ore dall'accertamento.

14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

2. In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona e l'eventuale ripresentazione di una nuova valutazione di impatto acustico nel caso in cui l'attività apporti modifiche significative all'impianto. ;

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-244 del 22/04/2019 adottato da Arpae e modificata con nota di Arpae PG/2019/115479 del 23/07/2019.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**